



NOTA OPERATIVA N. 9/2014

OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo.

- Introduzione

Per le imprese si profilano importanti novità relativamente ai **crediti divenuti inesigibili**, i quali, a condizioni meno gravose, **possono determinare una perdita deducibile dal reddito imponibile**.

L'OIC, con il principio contabile n. 15, oggi in fase di revisione, stabilisce le linee guida da seguire al fine di rilevare in bilancio tali perdite.

Da un punto di vista fiscale, invece, è l'**art. 101 comma 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi** a disciplinare la deducibilità di detti componenti di costo.

Recentemente lo stesso art. 101, comma 5, del TUIR ha subito rilevanti modifiche, prima con D.L. del 22 giugno 2012 n. 83, poi con la **Legge di stabilità 2014** (art.1 comma 160, lett. b, L. 147/2013).

Una delle novità più interessanti è rappresentata dalla **possibilità di dedurre perdite su crediti di modesto importo**, senza dover rispettare vincoli particolarmente stringenti.

Nella presente nota operativa verranno evidenziati i principali aspetti fiscali e contabili, relativi al tema in esame, alla luce delle nuove disposizioni normative.

- La deducibilità delle perdite su crediti.

Ai sensi della normativa attualmente in vigore sono deducibili :

“... le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato(...). Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...), e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili."

Il Testo unico stabilisce, dunque, che le perdite su crediti (ad esclusione di quelle subite da enti creditizi e finanziari che sono disciplinate dall'art. 106), per poter essere dedotte, devono essere **determinate da elementi "certi e precisi"**.

La valutazione degli elementi certi e precisi che possano giustificare la deducibilità delle perdite su crediti ha generato un contrasto tra le interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria e quelle della Giurisprudenza.

Il legislatore ha dunque individuato **una serie di ipotesi per le quali il presupposto della precisione e della certezza è rispettato ex-lege**, quindi senza la necessita di effettuare valutazioni soggettive.

Il presupposto si considera rispettato per norma espressa quando:

- **il debitore è assoggettato a procedure concorsuali**.

Tale presupposto decorre dalla data:

- della sentenza di fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dal decreto di ammissione al concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese.

- **il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti**.

In tal caso rileva la data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Si ritiene che tale presupposto sia valido anche per i creditori che non hanno aderito all'accordo di ristrutturazione (cfr. circ. n. 4/2012 Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa-San Paolo).

- **il credito è di modesto importo e scaduto da almeno sei mesi**.

i crediti di modesto importo, come si vedrà più dettagliatamente in seguito, sono quelli di ammontare pari a 5.000 euro per le grandi imprese e 2.500 euro per le altre.

- **il credito è prescritto**.

In caso di crediti prescritti la perdita è deducibile, a prescindere dall'importo del credito originario.

Il termine di prescrizione ordinaria dei crediti commerciali è di 10 anni (art. 2946 c.c.), in alcuni casi particolari il termine si riduce a 5, 2 e 1 anno. (vedi art.2948 c.c. e seguenti).

- **il credito e' stato cancellato in seguito all'applicazione dei principi contabili.**

A differenza della precedente normativa potranno essere dedotte le perdite su crediti se rilevate in ossequio alle regole stabilite dai principi contabili sia nazionali che internazionali.

- **Le perdite su crediti di modesto importo**

Le imprese creditrici di grandi dimensioni, cioè quelle con ricavi pari almeno a 100 milioni di euro, **potranno dedurre le perdite su crediti di importo nominale, al netto di eventuali incassi già effettuati, non superiore a 5.000 euro**, mentre **le altre imprese** potranno dedurre dette perdite se derivanti da crediti di importo non superiore a **2.500 euro**.

L'importo di 5.000/2.500 euro dovrà essere calcolato al **netto degli interessi di mora e al lordo dell'Iva** così come specificato dalla **circolare 26/2013 dell'Agenzia delle Entrate**.

Le perdite saranno deducibili **a condizione che il credito risulti scaduto da almeno sei mesi e se la componente negativa sia stata imputata a conto economico**.

La circolare citata ha tuttavia chiarito che **la perdita potrà essere dedotta anche negli esercizi successivi a quello in cui scade il termine dei sei mesi, a condizione che ciò avvenga nell'esercizio in cui il costo viene imputato a conto economico**.

Al contrario, se l'imputazione del costo in conto economico avviene nell'esercizio x e i sei mesi scadono nell'esercizio x+1 il costo potrà essere dedotto dal reddito in quest'ultimo esercizio e non in esercizi successivi.

(**ES. 1.** Un credito di modesto importo scade il 10/11/2012 e la perdita viene imputata a conto economico nell'esercizio 2012. A sei mesi dalla scadenza, cioè il 10/06/2013, la perdita diventa rilevante ai fini fiscali e potrà essere dedotta nell'anno d'imposta 2013. In quest'ultima ipotesi sarà necessario effettuare una variazione in diminuzione in Unico/2014, rigo RF55).

Un altro aspetto importante relativo ai crediti di modesto importo riguarda il fatto che **l'entità del credito non è riferito al debitore nel suo complesso ma alla singola obbligazione**.

Ciò significa che se il creditore vanta più crediti nei confronti dello stesso debitore, di importo complessivamente superiore a 5.000/2.500 euro ma unitariamente inferiore a detto limite, potrà dedurre la perdita derivante da ciascuno di essi.

(**ES. 2.** Un creditore, di grandi dimensioni, vanta due crediti relativi a due obbligazioni differenti nei confronti del medesimo debitore. Il valore nominale dei crediti è pari a euro 4.000 e 2.000. In caso di inesigibilità potranno essere dedotte entrambe le perdite).

Detto principio è valido per i crediti derivanti da obbligazioni autonome.

Qualora il credito derivi da obbligazioni periodiche, invece, il limite di 5.000/2.500 è relativo alla somma dei crediti della medesima obbligazione periodica, scaduti da più di sei mesi nel medesimo periodo d'imposta.

(**ES. 3.** contratto di fitto con canone mensile pari a 3.000 euro, creditore di grandi dimensioni: se nel 2013 risultano non pagate le prime due mensilità dell'anno, la perdita non è deducibile, in quanto la somma delle due mensilità, scadute da più di sei mesi nel 2013, è maggiore di 5.000 euro).

(**ES. 4.** Contratto di fitto con canone mensile pari a 3.000 euro, creditore di grandi dimensioni: se risultano non pagati il primo e il penultimo canone del 2013, la perdita relativa al credito della prima mensilità potrà essere dedotta nel 2013, **se imputata a C.E.**, in quanto solo la prima mensilità risulta scaduta da più di sei mesi in quel periodo d'imposta).

La circolare 26/2013 ha inoltre stabilito che **se i requisiti per poter dedurre una perdita su crediti di modesto importo sono rispettati in un certo anno d'imposta la deduzione del costo potrà avvenire anche in un periodo successivo, senza dover verificare nuovamente i limiti suindicati.**

(**ES. 5.** Contratto di fitto con canone mensile pari a 3.000 euro, creditore di grandi dimensioni: se risultano inesigibili il primo e il penultimo canone del 2013, e la perdita relativa al credito della prima mensilità non viene dedotta nel 2013 in quanto non imputata a conto economico, detta perdita potrà essere dedotta nel 2014 anche se nello stesso periodo d'imposta decorrono i sei mesi relativi alla seconda mensilità scaduta nel 2013).

E importante ricordare, ai fini del calcolo dei sei mesi, che la scadenza "ordinaria" per il pagamento dei crediti commerciali è 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ovvero 60 giorni, se pattuito diversamente dalle parti.

I 30 giorni decorrono dalla data del ricevimento della merce o del servizio quando la fattura è ricevuta prima di tale data ovvero quando non sia certa la data di ricevimento del documento fiscale.

Se invece è prevista *ex lege* (o da contratto) l'accettazione, o verifica della merce, i trenta giorni decorrono da detti eventi.

REQUISITI PER LA DEDUZIONE DELLE PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO	
Importo del credito	5.000 (per imprese con ricavi \geq 100 milioni di euro) 2.500 per tutte le altre imprese
decorrenza	Il credito deve essere scaduto da almeno 6 mesi
Rilevazioni contabili	La perdita deve essere rilevata a C.E.

- Scritture contabili

Le scritture contabili che interessano il tema in oggetto riguardano:

1. La rilevazione del credito;

2. La rilevazione dell'eventuale fondo svalutazione crediti;

3. La rilevazione della perdita;

4. La rilevazione delle eventuali imposte differite.

Ipotizziamo che la società α , di **grandi dimensioni**, iscriva un credito **nell'esercizio 2013** per vendita di merci. L'importo ipotizzato è pari a euro **3000 + IVA**, la vendita avviene l'01/09/2013:

Credito verso cliente	A	Diversi	3660	
		Ricavi		3000
		Iva a debito		660

Secondo i principi contabili, le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

A fronte di ciò **la società α** , valutando il credito in sofferenza già **nell'esercizio 2013**, **decide di stanziare un fondo pari a euro 1500.**

Svalutazione crediti	A	Fondo svalutazione crediti		1.500
----------------------	---	----------------------------	--	-------

Il conto "svalutazione crediti" è un conto di costo da riportare in Conto Economico alla voce B.10 d) mentre il fondo confluirà in Stato Patrimoniale, voce C. II 1).

Da un punto di vista fiscale l'accantonamento determinerà, ai sensi dell'art.106 comma 1 TUIR, un costo deducibile nella misura dello 0,5% della svalutazione.

A fine anno **si rende necessaria la rilevazione delle imposte anticipate che scaturiscono dal disallineamento temporaneo tra normativa civilistica** (che permette l'imputazione del costo nell'esercizio in cui viene rilevata la svalutazione) **e la normativa fiscale** (che subordina la deducibilità, dell'intera svalutazione, alla realizzazione della perdita ovvero alla decorrenza del termine di 6 mesi dalla scadenza).

Le imposte anticipate sono calcolate applicando l'aliquota vigente alla parte di costo indeducibile = 27,5% del 99,5% di 1.500 = $0.275 \times 1.492,5 = 410$.

Attività per imposte anticipate	A	Imposte anticipate		410
---------------------------------	---	--------------------	--	-----

Il conto "attività per imposte anticipate" confluirà nello Stato Patrimoniale (voce C.II.4-ter Attivo) mentre il conto "imposte anticipate" andrà nella voce 22 c).

In sede di dichiarazione dei redditi si dovrà comunque rilevare una variazione in aumento pari alla svalutazione non deducibile, al 99,5% della svalutazione:

- Reddito imponibile = Utile civilistico (prima delle imposte) + 1.492,5.

(N.B. Le imposte anticipate vanno rilevate anche se non viene utilizzato il fondo svalutazione perché vi è la possibilità di rilevare direttamente la perdita su crediti. Vedi il caso dell' ES.1)

Nell'esercizio 2014, decorsi i sei mesi dalla scadenza del credito e accertata l'inesigibilità, **la società α decide di rilevare la perdita sull'intero credito.**

Diversi	A	Credito verso cliente		3.660
Fondo svalutazione crediti			1.500	
Perdita su crediti			2.160	

Con questa scrittura viene eliminato il credito, viene chiuso il fondo e rilevata la perdita con il conto "perdita su crediti" che sarà riportato in C.E. alla voce B.14).

A fine anno verranno recuperate le imposte anticipate stanziare l'anno precedente al fine di disinquinare il risultato civilistico:

Imposte anticipate	A	Attività per imposte anticipate		410
--------------------	---	---------------------------------	--	-----

In sede di dichiarazione si dovrà rilevare una variazione in diminuzione pari alla quota della svalutazione non dedotta nell'esercizio 2013.

- Reddito imponibile = Utile civilistico (prima delle imposte) - 1.492,5.

- Conclusioni

Le recenti modifiche all'art. 101 del TUIR hanno introdotto **novità rilevanti riguardo al trattamento fiscale delle perdite su crediti.**

Dall'esercizio 2012 è possibile dedurre le perdite su crediti inesigibili di importo inferiore a 5.000 euro, per le grandi imprese, e 2.500, per le altre.

Condizione necessaria per dedurre tali perdite è che i crediti siano scaduti da almeno sei mesi, ciò deve indurre a prestare particolare attenzione nella rilevazione delle imposte anticipate e degli eventuali fondi svalutazione stanziati.

Gli iscritti all'Accademia di Ragioneria potranno richiedere chiarimenti e approfondimenti sul tema.

**Il Redattore
Dott. Alessandro Corona**

**Il Presidente della Fondazione
Prof. Paolo Moretti**